

**CONVENZIONE CON ORGANISMO GESTORE A SEGUITO DI ACCREDITAMENTO  
per lo svolgimento del  
Servizio di sostegno per la mobilità e il trasporto sociale**

L'anno **2010**, il giorno ..... del mese di ..... nella sede del Comune di Poggio Mirteto,  
piazza Martiri della Libertà, 40,

**Tra**

Il **Comune di Poggio Mirteto** (d'ora in avanti denominato comune capofila) – rappresentato da  
Mario Mei, Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto sociale della Bassa Sabina e domiciliato per lo  
scopo presso la sede comunale

**e**

**l'ente/organismo:** \_\_\_\_\_

(d'ora in avanti denominato, per brevità, organismo/soggetto gestore)

sede legale: Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F e P. IVA \_\_\_\_\_

iscritto all'albo regionale \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_

nella persona del legale rappresentante, sig. \_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

domiciliato allo scopo presso la predetta sede legale

per la regolazione dei rapporti concernenti:

► **l'accreditamento dell'organismo al Servizio di sostegno per la mobilità e il trasporto sociale previsto dal Piano sociale di zona e affidato per la gestione al Comune di Poggio Mirteto.**

**Premesso che:**

1. **Il Comitato di coordinamento** istituzionale del Distretto sociale della Bassa Sabina **ha approvato il progetto predisposto** dall'Ufficio di Piano concernente l'attivazione sperimentale del Servizio di sostegno per la mobilità e il trasporto sociale;
2. **Tale Servizio è destinato alle persone residenti nei Comuni del Distretto sociale della Bassa Sabina** che avendo ridotte capacità motorie o vivendo in condizione di isolamento abitativo e/o disagio sociale, incontrano ostacoli e difficoltà nell'accesso ai servizi territoriali distrettuali e non possono usufruire dei mezzi pubblici.
3. **Lo stesso Servizio è volto a favorire l'esercizio del diritto alla mobilità** facilitando l'accesso agli interventi di trasporto e di accompagnamento svolti da enti ed organismi territoriali accreditati.
4. Il Servizio consiste nel supportare economicamente gli utenti, attraverso lo strumento del **Buono Servizio**, nell'accesso a prestazioni ed interventi di **trasporto sociale svolti da enti e organismi territoriali accreditati**;
5. Allo scopo è istituito un **albo degli organismi accreditati** al quale possono chiedere l'iscrizione **i comuni singoli ed associati** nonché **le associazioni di volontariato e di promozione sociale e le cooperative sociali** iscritte ai corrispondenti albi regionali.

Tanto premesso, tra i suddetti intervenuti si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**Oggetto della Convenzione**

La Convenzione, di cui quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale, ha per oggetto la regolazione dei rapporti tra il Comune ed il citato organismo/soggetto gestore, per lo svolgimento in regime di accreditamento del **Servizio di sostegno per la mobilità e il trasporto sociale**.

**Art. 2**

**Obblighi ed impegni reciproci**

Con la presente convenzione le parti assumono a proprio carico tutti i rispettivi obblighi al fine di realizzare il progetto esecutivo relativo al Servizio di cui al precedente Art. 1 che si intende parte sostanziale ed integrante della presente convenzione.

In particolare, si evidenziano gli obblighi ed impegni:

**1. A carico dell'organismo/soggetto gestore:**

- a. **Erogare il Servizio di trasporto sociale** ed accompagnamento secondo quanto definito nella scheda Buono servizio elaborata dall'assistente sociale del comune di residenza dell'utente.
- b. **Compilare e tenere aggiornata in ogni sua parte la scheda** di monitoraggio del Servizio e, in seguito alla convalida da parte dell'utente, presentarla al comune capofila entro 20 giorni dalla conclusione dell'intervento programmato con l'utilizzo della modulistica prevista.

- c. Utilizzare mezzi di trasporto adeguati** nel rispetto della normativa vigente nonché del decoro e della dignità degli utenti.
- d. Garantire il coinvolgimento di operatori e volontari** adeguatamente preparati al rapporto di aiuto e sostegno con gli utenti ed informati sulle finalità e sull'organizzazione del Servizio.
- e. A rispettare gli impegni presi con gli utenti** e nel caso di impreviste difficoltà adoperarsi in ogni modo per garantire lo svolgimento del Servizio di concerto con l'assistente sociale referente del caso.
- f. Realizzare gli interventi di trasporto** e accompagnamento al costo **omnicomprensivo massimo di € 0,50 per ogni chilometro percorso**, con un rimborso minimo di 5 euro (corrispondente a 10 chilometri) per ogni intervento.
- g. Accettare dall'utente a parziale o totale copertura del rimborso spese** di cui al punto precedente **il Buono servizio** erogato dall'assistente sociale referente.
- h. Eventuali inadempienze o irregolarità** nello svolgimento ottimale del Servizio potrà essere sanzionato, in proporzione alla gravità e alla recidività, con:
  - o lettera di ammonizione,
  - o non riconoscimento totale o parziale del diritto al rimborso,
  - o sospensione e cancellazione dall'elenco degli enti accreditati.

L'organismo/soggetto gestore assume, altresì, l'impegno ad apportare al servizio tutte le necessarie migliorie, che saranno evidenziate nel corso del rapporto convenzionale dal Comune.

**L'organismo/soggetto gestore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni** di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento del servizio ed il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in parola.

Il Comune resta, anche, estraneo sotto ogni aspetto a tutti i rapporti intrattenuti dall'organismo/soggetto gestore con eventuali soggetti terzi.

L'organismo/soggetto gestore, in ogni caso, risponde in proprio e direttamente, nei confronti del Comune, per ogni violazione, inadempienza, disservizio, inefficienza, manchevolezza o quant'altro imputabile ai soggetti terzi.

## **2. A carico del Comune capofila:**

- a. di rimborsare all'organismo gestore le spese relative** agli interventi nei limiti di quanto definito nella scheda del Buono Servizio elaborata dall'assistente sociale referente;
- b. detto rimborso dovrà essere effettuato entro 60 giorni** dal ricevimento della relativa richiesta e dovrà essere accreditato nei modi indicati dall'organismo soggetto gestore;
- c. monitorare l'andamento del Servizio** ponendo in essere le azioni correttive utili al miglioramento dello stesso sentito il Servizio sociale professionale e gli organismi gestori accreditati.

### **Art. 3**

#### **Osservanza di norme**

Per tutto quanto non espressamente citato nella presente convenzione e negli atti richiamati e/o allegati, l'organismo/soggetto gestore, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni legislative vigenti, come pure ad osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro, di tutela del personale, di sicurezza, di igiene e sanità, di riservatezza dei dati e quant'altro possa comunque interessare il contenuto del rapporto convenzionale.

### **Art. 4**

#### **Durata della convenzione**

La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione delle parti e sino al **31.12.2010**, fatte salve le verifiche periodiche, da parte del Comune, del mantenimento dei requisiti necessari.

**La sua validità potrà essere rinnovata**, qualora ve ne siano le condizioni, tramite semplice comunicazione scritta che l'organismo gestore dovrà restituire controfirmata per accettazione.

**Qualsiasi modifica della presente convenzione, dovrà risultare da atto scritto, firmato da entrambe le parti.**

### **Art. 5**

#### **Foro competente**

Per tutte le controversie è competente, in via esclusiva, il foro di Rieti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Poggio Mirteto, .....

**Per il Comune di Poggio Mirteto**  
**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano**  
**Mario Mei**

**Per l'Organismo/soggetto gestore**  
**Il Legale Rappresentante**